



IL PATTO DI QUOTA LITE BREVE EXCURSUS NORMATIVO E RECENTI PRONUNCE GIURISPRUDENZIALI

SOMMARIO

IL PATTO DI QUOTA LITE.....	1
EVOLUZIONE NORMATIVA	1
GIURISPRUDENZA IN TEMA DI PATTO DI QUOTA LITE.....	3
IL PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE.....	6
CONSIDERAZIONI FINALI.....	6

IL PATTO DI QUOTA LITE

Il cd. patto di quota lite (dal latino medievale “*quota litis*”) è l’accordo raggiunto da un avvocato con il proprio cliente in cui il compenso dovuto viene quantificato come una “quota” di beni o crediti litigiosi, il relativo calcolo verrà eseguito in percentuale o in proporzione del risultato raggiunto al termine dell’incarico o della causa.

La disciplina codicistica ed i principi deontologici, per lungo tempo e sino al 2006, hanno ritenuto il patto di quota lite contrastante, sotto taluni aspetti, con il decoro, la dignità ed il prestigio di cui da sempre si fregia la professione legale¹ e, per siffatto motivo, ne hanno disposto in modo deciso ed univoco, il relativo divieto.

EVOLUZIONE NORMATIVA

Prima del 2006, l’unica eccezione al divieto dei patti di quota lite era rappresentata dalla possibilità di pattuire il pagamento di una somma aggiuntiva in caso di esito positivo del giudizio. Il vecchio testo dell’art. 45² del codice deontologico forense consentiva tale pattuizione, a condizione che fosse contenuta in limiti

¹Previgente formulazione dell’articolo 2233 comma 3 del codice civile: “*Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni*”.

² L’articolo 45 del previgente Codice deontologico forense: “*E’ consentito all’avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell’articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all’attività svolta, fermo il principio disposto dall’art 2233 del Codice civile*”.





ragionevoli ovvero proporzionati all'importanza del risultato conseguito. La distinzione tra tale convenzione e il patto di quota lite era operata in relazione al caso concreto, potendo la prima dissimulare un accordo vietato sia ai sensi dell'art. 2233 c.c. sia della norma deontologica.

Con l'entrata in vigore del Decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (meglio noto come "Decreto Bersani" convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248), nell'ottica di una maggiore concorrenzialità anche nell'ambito dei servizi professionali, viene eliminato il principio dell'inderogabilità dei minimi tariffari e legittimato il patto di quota lite a condizione che venga concluso mediante pattuizione scritta tra avvocato e cliente.

Il Decreto Bersani interviene anche sulla disciplina codicistica che, da sempre, al comma 3 dell'art. 2233, vietava la stipula del patto di quota lite apportandovi sostanziali modifiche: *"Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali"*.

Successivamente l'articolo 9 del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 (conosciuto come "Decreto delle Liberalizzazioni" poi convertito poi in Legge 24 marzo 2012 n. 27), ha previsto l'abrogazione definitiva delle tariffe delle professioni regolamentate, facendo così venir meno anche i massimi tariffari ed introducendo una nuova disciplina del compenso professionale.

In tale contesto, si è inserita poi la novella apportata dalla Legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che ha introdotto la previsione secondo cui *"la pattuizione dei compensi è libera"* seppure questi debbano essere vincolati ad alcuni indici di riferimento. E quindi: *"è ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari, in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare o su quanto si prevede possa giovare, non soltanto a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della prestazione"*.

Pur aderendo in via generale al principio della libera determinazione dei compensi, indicando a tal fine vari criteri di riferimento, viene tuttavia posto un vero e proprio freno alla possibilità di usufruire o, comunque, abusare del patto di quota lite esplicitando, nel comma 4 del medesimo articolo 13, il divieto di quelle pattuizioni con le quali *"l'avvocato percepisca come compenso in tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa"*.

Questo nuovo indirizzo legislativo trova poi piena conferma nell'attuale Codice Deontologico forense (il "Codice") con la riformulazione dell'articolo avente ad oggetto gli "Accordi sulla definizione del compenso": *"1. La pattuizione dei compensi, fermo quanto previsto dall'art. 29, quarto comma³, è libera. È ammessa la pattuizione a tempo, in misura forfetaria, per convenzione avente ad oggetto uno o più affari,*

³ L'avvocato non deve richiedere compensi o acconti manifestamente sproporzionati all'attività svolta o da svolgere.





in base all'assolvimento e ai tempi di erogazione della prestazione, per singole fasi o prestazioni o per l'intera attività, a percentuale sul valore dell'affare (sottolineatura di chi scrive) o su quanto si prevede possa giovare il destinatario della prestazione, non soltanto a livello strettamente patrimoniale. 2. Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa. 3. La violazione del divieto di cui al precedente comma comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei"⁴.

Viene quindi dato spazio ad un accordo tra avvocato e cliente – la cui forma scritta, si ribadisce, è richiesta *ab substantiam* - in ordine al compenso parametrata anche in percentuale al valore dell'affare.

Tuttavia, nella pratica, non sempre è agevole distinguere tra patto vietato e patto lecito, ed occorre sicuramente tenere ben presente la conseguenza deontologica di una siffatta condotta che prevede, come noto, la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

GIURISPRUDENZA IN TEMA DI PATTO DI QUOTA LITE

Merita, dunque, nel contesto della presente disamina, di essere menzionata una importante pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione, la n. 25012 del 25 novembre 2014 che, nel ricordare che il rapporto tra il cliente ed avvocato deve essere ispirato sempre alla massima trasparenza, così precisa: *“L'avvocato può dunque pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi a condizione che i compensi siano proporzionati all'attività espletata, onde evitare sanzioni disciplinari. Pertanto, la proporzione e la ragionevolezza nella pattuizione del compenso restano l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato indipendentemente dalle modalità di determinazione del corrispettivo a lui spettante.”.*

In base al ragionamento delle Sezioni Unite, quindi, l'aleatorietà del patto quotalizio non esclude, quindi, per l'organo giudicante la possibilità di valutarne l'equità, in considerazione del valore e della complessità della lite e della natura del servizio professionale, comprensivo dell'assunzione del rischio, non essendo il risultato da raggiungere certo né nel *quantum* né soprattutto nell'*an*.

Nella prassi, poi, dei Tribunali ci si imbatte molto spesso in pronunce sull'argomento, nel contesto di giudizi promossi dai clienti nei confronti dei legali che, dopo avere ottenuto la tutela monitoria in ordine al mancato pagamento dei propri compensi pattuiti, si ritrovano ad essere opposti nel merito.

⁴ Formulazione dell'articolo 25 del Codice deontologico forense in vigore in luogo della previsione di cui all'articolo 45 contenuta nel Codice previgente.





La Prima Sezione del Tribunale di Tivoli, con la sentenza 30 dicembre 2019 n. 1600, boccia l'opposizione proposta da un cliente avverso il decreto ingiuntivo notificato dal proprio avvocato basata sull'eccezione di nullità della pattuizione di un compenso pari al trenta per cento dell'importo globale che sarà liquidato dal giudice.

Nel provvedimento richiamato, il Giudice nel condividere la difesa dell'avvocato, conclude evidenziando che, dopo la *deregulation* della legge Bersani e le aperture presenti sia nella legge forense che nel codice deontologico, ciò che conta sia solo che il compenso corrisposto al legale sia proporzionale all'attività svolta e ritendendo quindi "equa" nel caso di specie la misura di poco inferiore a un terzo del risarcimento contenuta nella convenzione tra avvocato e cliente, laddove l'esito della controversia risulti incerto nell'*an* e nel *quantum*, oltre a richiedere al professionista un impegno superiore alla media.

Ed ancora, la Prima Sezione del Tribunale di Milano, chiamata a pronunciarsi in merito ad una opposizione proposta da un cliente contro il decreto ingiuntivo ottenuto dall'avvocato che lo aveva difeso in una complessa ed annosa vicenda processuale per il riconoscimento di un debito nei confronti di una società, conferma, con la sentenza 10 giugno 2019 n. 5548, l'obbligo del cliente di corrispondere il compenso richiesto dall'avvocato opposto.

Nel caso esaminato dalla Prima Sezione del Tribunale di Milano, il cliente eccepiva la nullità dell'accordo sottoscritto con il legale poiché per la metà il compenso risultava essere stato parametrato a *success fee*. Il Tribunale ha ritenuto la clausola, in questo caso fondata sulla quota che matura solo in caso di esito favorevole, non integrante un patto di quota lite in senso stretto e come tale, comunque, proporzionata rispetto ai risultati raggiunti, alle prestazioni richieste all'avvocato e all'importanza delle controversie nelle quali il patrocinio risulta prestato. Non vi è infatti una cessione della *res litigiosa*, essendo invece previsto un emolumento aggiuntivo, qualificabile come palmario, cioè di premio, in aggiunta al compenso pattuito in base ai parametri forensi.

La Quarta Sezione della Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza 28 agosto 2020 n. 1943, accoglie il gravame proposto da un cliente nei confronti del proprio avvocato, in ordine alla pattuizione di un onorario pari al venti per cento del *quantum* liquidato a titolo di risarcimento dall'assicurazione per il danno subito nel sinistro di cui è stato vittima.

Il cliente denuncia la violazione degli articoli 2233 e 1261⁵ del codice civile, nonché degli articoli 33 e 34 del Codice del Consumo. L'accordo in parola viene dalla Corte d'Appello di Venezia censurato, in quanto

⁵ Articolo 1261 del codice civile: "I magistrati dell'ordine giudiziario, i funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, gli ufficiali giudiziari, gli avvocati, i procuratori¹, i patrocinatori e i notai non possono, neppure per interposta persona, rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria di cui fanno parte o nella cui giurisdizione esercitano le loro funzioni, sotto pena di nullità e dei danni".





l'avvocato non dimostra che il patto di quota lite sia stato oggetto di trattativa individuale (e quindi non perché sia stato determinato il compenso in percentuale al valore dell'affare) per la determinazione del compenso rispetto alle aspettative del cliente ed, inoltre, fa riferimento al percepimento di una doppia percentuale, quella rilasciata dall'assicurazione all'atto della liquidazione del sinistro e quella che il cliente dovrebbe corrispondere all'avvocato per il pagamento degli onorari.

Il mandato conferito all'avvocato, nel quale vi è la previsione del patto di quota lite, non contiene – a parere della Corte d'Appello di Venezia - quelle necessarie cautele che consentono al consumatore/cliente di recedere dal contratto nel caso di una parcella finale eccessivamente onerosa rispetto alla cifra complessivamente ricevuta nell'ambito della liquidazione stragiudiziale del sinistro stradale, oltre che in tutti quei casi in cui il cliente decida di revocare l'incarico all'avvocato per il mancato raggiungimento di determinati obiettivi liquidatori.

La mancanza di tali basilari caratterizzazioni a tutela del consumatore fa rientrare il patto di quota lite all'interno della tipica vessatorietà prevista dagli artt. 33 e 34 del Codice del Consumo, proprio perché la determinazione del compenso previsto in tale clausola non tiene conto della necessaria proporzionalità tra la somma liquidata in favore del cliente ed i compensi in favore dell'avvocato riferiti all'opera svolta.

A ciò deve aggiungersi che la clausola ivi prevista non è di per sé riconoscibile con l'ordinaria diligenza, perché posta all'interno di un mandato professionale nella forma di una specifica percentuale, mancandovi del tutto la previsione contrattuale sia in ordine alla ripartizione del compenso in riferimento all'opera svolta, sia la previsione di possibili cautele che avrebbero dovuto essere previste nel caso in cui l'appellante avesse voluto rimettere il mandato e nominare un nuovo difensore.

Precisa la Corte d'Appello che *“Il rapporto cliente- avvocato deve essere sempre ispirato alla necessaria fiducia ed equità del rapporto professionale, tanto che il professionista deve informare il suo cliente di ogni clausola che determini a suo carico uno sbilanciamento di diritti ed obblighi. Clausole che, in ogni caso, devono essere chiare e comprensibili tanto da permettere al cliente la valutazione di tutte le clausole vessatorie e ciò anche in riferimento alla determinazione dell'oggetto ed all'adeguatezza del corrispettivo del contratto”*.

La previsione della percentuale del venti per cento complessiva comporta, a giudizio della Corte d'Appello di Venezia, uno squilibrio del sinallagma contrattuale, in rapporto all'accordo ed al risultato raggiunto, tanto che in mancanza di specifica trattativa sul punto in ordine alla determinazione del compenso in base al raggiungimento degli obiettivi economici di liquidazione del sinistro, la clausola deve essere dichiarata vessatoria.





Meritevole di essere menzionata è infine l'ordinanza n. 19755 del 22 settembre 2020 pronunciata dalla Sesta Sezione della Corte di Cassazione che afferma che il cliente deve essere condannato a pagare all'avvocato le spettanze per averlo difeso in giudizio nonostante il patto di quota lite sottoscritto fra loro sia nullo perché la parte ha chiesto nella causa l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, dovendosi ritenere che la nullità per contrarietà alle norme imperative ex articolo 85 del Testo Unico delle Spese di Giustizia⁶ non preclude di riconoscere il valore confessorio della dichiarazione di riconoscimento del debito ivi contenuta, la quale paralizza l'eccezione di prescrizione presuntiva in relazione ai compensi del difensore.

IL PARERE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Infine, meritano di essere segnalate alcune uniformi decisioni emesse dal Consiglio Nazionale Forense, chiamato a pronunciarsi su alcuni ricorsi presentati da avvocati avverso le decisioni prese dal consiglio dell'ordine di appartenenza: *"L'avvocato può determinare il compenso parametrandolo ai risultati perseguiti (art. 45 c.d.f. ora art. 25 n.c.d.f.), fermo restando che, nell'interesse del cliente, tale compenso deve essere comunque sempre proporzionato all'attività svolta; siffatta proporzione rimane l'essenza comportamentale richiesta all'avvocato, indipendentemente dalle modalità di determinazione del suo compenso"* (sentenze C.N.F. n. 260/2015, n. 225/2013 e n. 11/2010).

CONSIDERAZIONI FINALI

Dunque, ad oggi, pur nella persistenza di un quadro interpretativo non del tutto stabilizzato, si può affermare che, se da un lato possono ritenersi validi ed efficaci i patti conclusi in forma scritta tra professionista e cliente – in ossequio alla previsione di cui al comma 3 dell'art. 2233 del codice civile - comunque proporzionati ai risultati raggiunti, per converso, invece, risulteranno illecitamente conclusi gli accordi relativi ad una "quota" del bene oggetto della *res litigiosa*.

Vale a dire che il patto di quota lite sarà validamente convenuto laddove il compenso venga parametrato in percentuale sull'affare ma non ad una quota percentuale del bene oggetto della lite.

Sembrerebbe quindi apparentemente sussistente una maggiore apertura verso il patto di quota di lite, ma non vi è ancora un intervento che abbia fatto chiarezza, ponendo finalmente termine all'annoso dibattito.

Marzo 2021

Avvocato CHIARA CATALANI

⁶Articolo 85 D.P.R. 115 del 2002: *"1. Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dalla presente parte del testo unico. 2. Ogni patto contrario è nullo. 3. La violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale"*.

